



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n. 7/25

Dec. n. 7/25

Il giorno 17 ottobre 2025, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Paolo De Matteis - Presidente

Avv. Aurelia Panetta - Componente

Avv. Cecilia Prota - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

FIORONI Giovanni, detto anche "Lando", nato *omissis* residente *omissis*, tesserato 2025 con il M.C. "S.S. LAZIO MOTOCICLISMO" (del quale è il SEGRETARIO) con tessera n. 25036633;

Incolpato di:

" violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia F.M.I., e ciò in quanto, in data 5.5.2025, attraverso la comunicazione inviata al Presidente

del Co.Re. Lazio, Paolo Pelacci, al Presidente del M.C. "S.S. LAZIO MOTOCICLISMO", Mario Notari ed al Vice Presidente del medesimo M.C., Luca Lommi, accusava falsamente il signor Ottavio Bulletti, Vice Presidente del Co. Re. Lazio e Coordinatore della Commissione Turismo,

- di essere responsabile della mancata erogazione del contributo economico ai fini della riaffiliazione, per tre moto club laziali, quali "Neroniano", "Scoordinati" e "S.S. Lazio Motociclismo" (quest'ultimo è il moto club dove lo stesso Fioroni ricopre la carica di segretario), poi ottenuto a seguito di un *"pressante reclamo"* al Co. Re., Il che, a suo dire, *"ammette la responsabilità del Coordinatore che nei tempi e nei modi prestabiliti non ha gestito la situazione nell'interesse dei tre motoclub"*;

- di aver agevolato da parte del Co.Re. Lazio la corresponsione della somma di 150,00 Euro a favore della signora P.M. a titolo di buoni carburante, definendo detta corresponsione quale *"gratifica"* (insinuando, quindi, la concessione di detto contributo come discrezionale), in quanto facente parte dello stesso moto club del Coordinatore Bulletti, nonostante risulti che la predetta tesserata avesse ricevuto il premio previsto dal regolamento nell'ambito del Trofeo Moto Turismo regionale 2024 al pari di tutti gli altri vincitori, affermando: *"il Coordinatore fa parte dello stesso moto club della tesserata beneficiaria"* mentre, in realtà, ella è iscritta a diverso Moto Club (M.C. Etruschi Bikers);

- di aver imposto, quale Coordinatore e nonostante il parere contrario degli altri membri, nel corso dell'ultima riunione di commissione, l'applicazione

del fattore K, pur consapevole che il fattore K è previsto dal regolamento nazionale;

- di aver favorito i moto club di alcune province rispetto ad altre, in particolare quella di appartenenza del signor Ottavio Bulletti, ossia, Viterbo, attraverso l'approvazione di regolamenti diversi tra loro e, pertanto, penalizzanti per i moto club della provincia di Roma;
- di aver ricevuto diverse convocazioni ufficiali nell'ambito della Commissione Turismo e di aver ricevuto, quindi, a suo esclusivo favore i conseguenti rimborsi spese, insinuando, inoltre, che il Bulletti si fosse allontanato, sebbene convocato, assentandosi nella fase delle premiazioni;
- di non svolgere alcuna azione di coordinamento operativo all'interno della commissione, affermando: *"in definitiva la commissione è presieduta da un coordinatore non operativo- se non per le sue finalità personali-e fazioso; che ha 76 anni e che in prospettiva di mandato va per gli 80"*, con evidente finalità denigratoria verso le capacità e le qualità personali del Coordinatore Ottavio Bulletti;
- di aver utilizzato per scopi personali lo stand del Co. Re., allorquando ha affermato, testualmente: *"lo stand del Co. Re. è stato utilizzato come vetrina pubblicitaria del moto club del coordinatore"*.

Con ciò ledendo gravemente l'onore ed il decoro e l'immagine della F.M.I. e i suoi rappresentanti, delegittimando senza fondamento gli organi federali regolarmente costituiti, il tutto, in totale assenza di riscontri oggettivi omettendo di rispettare i doveri fondamentali del tesserato, anche in virtù della carica federale ricoperta.

Definiva, inoltre, la signora P.M., membro della commissione turistica Lazio, nei seguenti termini:

- *“ una signora che fino al 22/5/2022 vagava per il vuoto cosmico;*
- *non aveva nessuna conoscenza del nostro mondo (rectius: motociclistico);*
- *partecipa marginalmente alle attività del suo moto club;*
- *È già stata allontanata da un altro moto club per i suoi atteggiamenti di prima donna;*
- *una signora di 65 anni, priva di esperienza e curriculum motociclistico”.*

Espressioni, queste, a chiaro contenuto diffamatorio, che, oltre a costituire offese personali verso la signora P.M., nella spiegata qualità, risultano pienamente smentite dalle attività sul campo della signora P.M. e che, comunque, ledono gravemente il decoro e l'onore della F.M.I., posto che sono rivolte verso uno dei suoi rappresentanti sul territorio.

La violazione delle norme regolamentari innanzi citate risulta inoltre perpetrata anche sotto altro profilo, ovverosia, per avere il Fioroni millantato il suo scritto del 5/5/2025, quale posizione ufficiale del moto club “S.S. Lazio Motociclismo”, nonostante risulti che il Presidente del predetto moto club si sia ufficialmente dissociato da tali dichiarazioni con ciò ponendo in essere un comportamento scorretto e lesivo verso la collettività dei tesserati al predetto moto club.

Fatti commessi fino al 5.5.2025.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 15 settembre 2025, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di FIORONI Giovanni al competente Organo di Giustizia di primo grado per l'illecito in epigrafe indicato.

In data 16 settembre 2025 veniva emesso il decreto ex art. 87 R.d.G., regolarmente notificato al deferito a mezzo posta elettronica, con cui era disposta la citazione per l'udienza del 17 ottobre 2025.

All'udienza del 17 ottobre 2025, risultava presente il deferito. Presente anche il sig. Mario NOTARI, presidente del M.C. "S.S. LAZIO MOTOCICLISMO" del quale il sig. FIORONI chiedeva l'assunzione in qualità di teste. Il Procuratore federale si opponeva poiché il deferito non aveva presentato alcuna lista testi. Il Tribunale ai sensi dell'art. 94.1 RdG ammetteva la testimonianza e si procedeva all'assunzione della testimonianza.

All'esito dell'udienza, il Procuratore Federale formulava le proprie richieste riportandosi al capo di incolpazione, ritenendo pienamente provata la responsabilità del FIORONI e chiedendo irrogarsi la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per 10 mesi.

Il Tribunale si pronunciava a seguito di camera di consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di cui al Regolamento di Giustizia.

Motivazione

La responsabilità dell'illecito ascritto al deferito deve ritenersi ampiamente provata a disamina delle evidenze documentali acquisite.

Ed infatti, l'articolato capo d'incolpazione predisposto dal Procuratore Federale risulta perfettamente aderente al contenuto della missiva oggetto del presente procedimento, che appare integrare appieno le ipotesi previste e punite dagli artt. 1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, sia dal punto di vista oggettivo (le affermazioni del FIORONI nei confronti del BULLETTI e della MARI sono intrinsecamente diffamatorie ed ipotizzano in modo peraltro callido un quadro fatto di ripetute condotte finalizzate da interesse privato che sarebbero state commesse da parte del BULLETTI – vice presidente del Co.re. Lazio e Coordinatore della Commissione regionale Turismo - e, per ciò che attiene la signora MARI, connotate anche da intento sessista...) che sotto il profilo dell'attribuibilità all'odierno deferito (che non ne ha mai smentito la paternità).

Né può essere presa in considerazione la tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di una "conversazione privata" e ciò per un duplice ordine di considerazioni che di seguito sinteticamente si riassumono: il mezzo adoperato per la propalazione (una e-mail) e la pluralità dei destinatari della stessa (il presidente del Co.re. Lazio, il Presidente del M.C. "S.S. LAZIO MOTOCICLISMO ed il Vice Presidente) non consentono di poter ritenere

“privata” quella che invece si è rivelata una ben articolata miscellanea di false accuse e di ipotesi assolutamente infondate e documentalmente smentite dai fatti.

A conferma di ciò, leggasi quanto dichiarato dal sig. Mario NOTARI, presidente del M.C. “S.S. LAZIO MOTOCICLISMO” - ammesso dal Tribunale come testimone ai sensi dell’art. 94.1 RdG e sentito all’odierna udienza – circa la e-mail inviata dal FIORONI ed i destinatari della stessa: “A *Paolo PELACCI ed a me per conoscenza, abbiamo tante sezioni...*”. Aggiungendo che si dissociava dalla lettera e “*...che si poteva parlare prima*” (a tal proposito, vedasi il verbale di udienza).

Ciò premesso in punto di responsabilità e di attribuibilità della condotta, questo Tribunale ritiene che il trattamento sanzionatorio debba essere adeguato sia alla gravità della condotta del FIORONI che all’assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza: il FIORONI sostiene di essersi scusato col presidente PELACCI (che però non era il destinatario delle sue false accuse!) ma certamente non lo ha fatto né col BULLETTI né con la MARI (in quest’ultimo caso sostenendo di “non avere rapporti” con la stessa, affermazione quantomeno risibile atteso il contenuto delle plurime false affermazioni contenute nella missiva in esame...).

Per quanto sin qui esposto va esclusa la concedibilità di qualsiasi attenuante al FIORONI nei confronti del quale appare equa l’applicazione della sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 8.

PQM

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 8, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia,
dichiara:

FIORONI Giovanni, detto anche "Lando", nato *omissis* residente *omissis*,
tesserato 2025 con il M.C. "S.S. LAZIO MOTOCICLISMO" (del quale è il
SEGRETARIO) con tessera n. 25036633;

**responsabile dell'illecito contestato e, ritenuto il fatto configurabile come
violazione degli artt.1 ed 8 del Regolamento di Giustizia, per l'effetto gli
applica – ex art. 29 R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera per mesi 8
(otto) con fine sanzione per il 17 giugno 2026.**

Depositata il 22 ottobre 2025

Il Giudice Estensore
Avv. Cecilia Prota

FIRMA


Avv. Paolo De Matteis
PRESIDENTE T.F.



Si comunichi a cura della Segreteria a:

Fioroni Giovanni;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Commissione Turistica e Tempo Libero;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Co.re. Lazio;

Ufficio Stampa FMI.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma RM – Tel. 06.32488.514
giustizia@federmoto.it - giustizia@pec.federmoto.it
www.federmoto.it